

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1065

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZACCAGNINI e ZANIBELLI

Presentata il 19 febbraio 1969

Estensione in favore dei coniugi non titolari di pensione dell'assistenza di ospitalità in casa di riposo erogata dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (ONPI)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare una grave e ingiustificabile lacuna esistente nell'ordinamento previdenziale ed assistenziale del nostro paese e ad esaudire l'aspirazione dei pensionati della previdenza sociale e dei titolari di pensioni liquidate dai fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, anche se non gestiti dall'INPS.

Come è noto infatti, l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia istituita con decreto-legge 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con modificazioni in legge 5 gennaio 1953, n. 29, provvede, tra l'altro, alla istituzione di Case di riposo nelle quali ospitare, dietro versamento di un modesto contributo mensile, che non supera mai il 60 per cento della pensione goduta, i pensionati della previdenza sociale e dei fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'erogazione di tale forma di assistenza ad una benemerita ed ormai numerosissima categoria di cittadini incontra però, in fase di applicazione, un ostacolo particolarmente pe-

noso, derivante dal fatto che il pensionato (o la pensionata) avente titolo alla ospitalità e che risulti coniugato, all'atto dell'ammissione in Casa di riposo, deve necessariamente separarsi dal coniuge.

Tale normativa appare indubbiamente ingiusta ed inumana poiché, nei casi di estremo bisogno, obbliga i coniugi ad una dolorosa e spesso definitiva separazione e, in altri casi, alla rinuncia ad un beneficio che, derivando da una contribuzione di tutti i pensionati e di tutti i lavoratori in attività di servizio, non può essere considerata come una elargizione caritativa, ma come un vero e proprio diritto, sia pure nei limiti e con le eccezioni che la delicatezza ed il tipo della prestazione assistenziale comportano.

D'altra parte è noto che la vigente legislazione prevede la liquidazione, a favore dei titolari di pensione, sia di vecchiaia che di invalidità, di una quota supplementare per la moglie a carico del pensionato o per il marito invalido a carico della pensionata: per cui l'erogazione della prestazione assistenzia-

le potrebbe, almeno per ora, essere estesa a tali familiari, ovviamente sussistendo le condizioni previste dall'ONPI per le ammissioni in Casa di riposo (limiti di età, reddito, salute).

Si potrebbe opporre che — in alcuni casi — i coniugi accolti in casa di riposo non sarebbero in condizione di corrispondere all'istituto la quota mensile di contribuzione per l'ospitalità: ma, a prescindere dal fatto che la quota da versare all'ONPI raggiunge al massimo la misura del 60 per cento partendo dal 40 per cento — per cui, nei casi in esame, potrebbe essere applicata la quota minima che lascerebbe a tali ospiti una disponibilità,

sia pure minima, di denaro liquido —, è evidente che il progressivo aumento delle pensioni e le mutate esigenze socio-economiche della popolazione anziana, ridurranno tali casi ad un numero limitato, anche se non trascurabile.

Un'ulteriore limitazione si avrà inoltre, quando sarà realizzato un sistema di sicurezza sociale che preveda l'erogazione della « pensione sociale » indistintamente a tutta la popolazione che abbia superato un certo limite di età.

Per i motivi suesposti, confidiamo, onorevoli colleghi, nell'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (ONPI) è autorizzata ad estendere l'erogazione dell'assistenza di ospitalità in case di riposo anche ai coniugi dei pensionati aventi i requisiti per ottenere tale assistenza, purché essi non siano titolari di pensione, risultino a carico degli interessati e diano luogo alla concessione ai medesimi delle quote supplementari per carichi di famiglia, secondo le leggi in vigore.